Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Giovedì, 29 dicembre 1927 - Anno VI. — Numero 301

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 35-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini;* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» del Regno d'Italia per l'anno 1928, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito. L'amministrazione della «Gazzetta» non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

BIBLIOTECA

Diffida.

La biblioteca della Camera dei deputati avverte tutti coloro che possono avervi interesse e, in modo speciale, le Amministrazioni dei periodici, che essa non riconosce alcun impegno per pubblicazioni inviatele senza speciale ordinazione, non si crede in obbligo di respingerle e, molto meno, di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento. Essa considera come omaggio tutte le pubblicazioni, non espressamente ordinate, che le sono dirette.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Terza Fiera internazionale del libro, in Firenze.

Con decreto 2 dicembre 1927 (VI) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 detto al registro n. 15 Finanze, foglio n. 138, l'Istituto Italiano del Libro con sede in Firenze è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Terza Fiera internazionale del libro, che avrà luogo a Firenze nella primavera dell'anno 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2678.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 2282.

Approvazione del nuovo statuto della « Società italiana di beneficenza in Alessandria d'Egitto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 21 luglio 1891, numero CCCXLVIII, col quale la « Società italiana di beneficenza » in Alessandria d'Egitto veniva riconosciuta in qualità di ente morale ed era approvato il suo statuto;

Viste le deliberazioni prese dalla Società medesima riunita in assemblea generale, nei giorni 31 gennaio, 27 agosto 1926 e 26 giugno 1927;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto della « Società italiana di beneficenza in Alessandria d'Egitto », composto di sessantacinque articoli e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, statuto col quale viene modificato quello approvato nel suo testo unico con R. decreto 23 aprile 1896, n. CXCI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 121. — CASATI.

Statuto della Società italiana di beneficenza in Alessandria d'Egitto.

La Società italiana di beneficenza, costituita in Alessandria d'Egitto, ed eretta in ente morale con Regio decreto in data del 21 luglio 1891, è regolata dal presente statuto.

TITOLO I.

Oggetto della Società — Patrimonio sociale
Presidenza — Esercizio amministrativo.

Art. 1.

La Società ha per oggetto e per scopo di promuovere ed esercitare atti di carità cittadina e specialmente:

a) di concedere dei sussidi in denaro ed in natura a coloro che ne siano meritevoli;

b) di provvedere al ricovero dei vecchi;

c) di proporre all'autorità consolare i rimpatrii constatati necessari e provvedervi;

d) di assistere i malati a domicilio o negli ospedali;

e) di provvedere all'inumazione dei cadaveri.

Il tutto riguardo ai soli cittadini italiani indigenti e residenti nel distretto consolare di Alessandria.

Art. 2.

Le risorse finanziarie della Società per l'attuazione dei suoi scopi provengono:

a) dalla sovvenzione concessale dal Regio Governo;

b) dalle contribuzioni dei soci effettivi;

c) dagli interessi e dai redditi dei beni mobili ed immobili appartenenti alla Società;

d) dalle oblazioni, dalle donazioni, dai legati, ecc., fattile da qualsiasi persona;

e) da qualunque provento straordinario, quali feste, lotterie, ecc.

Art. 3.

I beni mobili ed immobili della Società non possono mai ed in nessun caso essere distolti dallo scopo di beneficenza al quale sono destinati, ma la conversione dei singoli cespiti del patrimonio sociale mediante investimento in altro impiego è validamente deliberata dal Consiglio d'amministrazione della Società a maggioranza assoluta di voti (7 almeno sopra 12).

Art. 4.

Sulle eccedenze del bilancio si costituirà un fondo di riserva, a cui si possa ricorrere in casi di necessità.

Art. 5.

Tutte le somme e tutti i titoli o valori di spettanza della Società dovranno essere depositati in una banca designata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

Il Regio console generale, od altro titolare del Regio consolato d'Italia in Alessandria, è di diritto presidente della Società ed in tale qualità egli rappresenta la Società, della quale ha la firma. Egli presiede con voto deliberativo le riunioni del Consiglio d'amministrazione e le assemblee generali dei soci, con facoltà, in caso d'impedimento, di farsi sostituire da altro funzionario consolare (vice console, console giudice) da lui delegato.

Art. 7.

L'esercizio amministrativo della Società comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 8.

La Società comprende due categorie di soci: soci effettivi e soci benemeriti.

Art. 9.

Sono soci effettivi i cittadini italiani di ambo i sessi, maggiorenni, aventi la piena capacità legale, nonchè le società commerciali italiane e gli altri enti morali italiani, che pagano alla Società, in un sol versamento o in due versamenti semestrali, una contribuzione annua di almeno T. 100 (cento piastre tariffa).

Art. 10.

I soci effettivi sono ammessi su loro domanda indirizzata al presidente ed indicante la somma annua per la quale intendono contribuire; la domanda di ammissione implica, di pieno diritto, adesione al presente statuto.

Art. 11.

La contribuzione del socio effettivo comincia a decorrere dal primo giorno del semestre nel corso del quale è presentata la domanda d'ammissione; il socio non può però far parte dell'assemblea generale dei soci se non dopo decorsi sei mesi dalla sua ammissione.

Art. 12.

Il mancato pagamento della promessa contribuzione per un anno fa perdere la qualità di socio effettivo, la quale può però riacquistarsi mediante il pagamento immediato di almeno un semestre della contribuzione insoddisfatta, oltre quello del semestre in corso.

Art. 13.

Sono soci benemeriti i cittadini e gli stranieri (persone od enti morali), ai quali il Consiglio d'amministrazione conferisce questo titolo a riconoscenza dei loro meriti verso la Società, a ragione sia dell'entità della loro contribuzione, sia di donazioni fatte alla Società, sia di segnalata cooperazione personale all'incremento ed allo sviluppo di questa.

Art. 14.

Soltanto i soci effettivi hanno diritto d'intervenire e di votare alle assemblee generali.

Art. 15.

L'elenco dei soci effettivi e benemeriti è affisso nel locale della Società o, in mancanza, alla sede del Regio consolato e pubblicato, coll'indicazione della contribuzione di ogni socio effettivo, come annesso al rapporto annuale del Consiglio d'amministrazione da presentarsi all'assemblea generale, come detto all'art. 32.

TITOLO III.

Del Consiglio d'amministrazione.

Art. 16.

La Società è amministrata da un Consiglio composto del presidente della Società e di undici consiglieri, sei dei quali eletti dall'assemblea generale dei soci effettivi e cinque nominati dal Regio console.

Nel disimpegno delle sue funzioni il Consiglio è coadiuvato dal personale che esso ritiene necessario per i bisogni della Società.

Art. 17.

Il Consiglio si rinnova in parte ogni biennio nel modo seguente, e cioè: alla fine del biennio escono di carica tre dei consiglieri eletti dall'assemblea generale e due dei consi-

glieri di nomina consolare; alla fine del biennio successivo escono di carica tre dei consiglieri eletti dall'assemblea e tre dei consiglieri di nomina consolare; e così di seguito alternativamente, biennio per biennio.

Art. 18.

I consiglieri che escono di carica possono sempre essere rieletti o rinominati.

Art. 19.

Se i consiglieri sono tutti di prima elezione o di prima nomina, gli uscenti di carica sono, nel primo biennio, designati dalla sorte. Nel biennio successivo, la data anteriore di elezione o di nomina determina i consiglieri uscenti: la rielezione o la rinomina sono, a tale effetto, considerate come nuova elezione o nomina.

Art. 20.

Qualora a causa di dimissione o di decesso, il Consiglio fosse ridotto a meno di nove membri compreso il presidente, e l'epoca dell'assemblea generale ordinaria per le elezioni fosse distante di più di tre mesi, un'assemblea generale straordinaria sarà convocata per procedere all'elezione dei consiglieri in rimpiazzo di quelli elettivi dimissionari o deceduti. Per il rimpiazzo dei consiglieri di nomina consolare provvede prontamente il Regio console a qualunque momento si verifichi la vacanza anche di uno solo di tali consiglieri.

Art. 21.

I consiglieri eletti o nominati in rimpiazzo nei casi previsti all'articolo precedente prendono, agli effetti della scadenza della carica, l'anzianità di quelli al posto dei quali sono stati rispettivamente eletti o nominati.

Art. 22.

Ogni biennio il Consiglio, nella sua prima seduta dopo le elezioni, nomina fra i suoi membri, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, un segretario, un economo ed un tesoriere e designa le speciali mansioni che stimasse dover affidare agli altri consiglieri per il migliore funzionamento della Società.

Nella stessa seduta il Consiglio nominerà pure, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il medico titolare della Società, il quale potrà assistere alle sedute del Consiglio, ma senza voto deliberativo.

Art. 23.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente stimi doverlo convocare o sia richiesto di convocarlo, per un oggetto determinato, da almeno tre consiglieri.

Art. 24.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte con lettere del presidente contenenti l'ordine del giorno della seduta e messe raccomandate alla posta o rimesse a mano al domicilio di ogni consigliere almeno due giorni prima della riunione.

Art. 25.

Perchè una deliberazione del Consiglio sia valida occorre che almeno cinque consiglieri intervengano alla seduta, oltre il presidente.

Trattandosi però di deliberazioni aventi per oggetto la nomina, la sostituzione e la destituzione d'impiegati, l'impiego di capitali, l'accettazione di donazioni o di legati, le deliberazioni non sono valide se non siano presenti alla seduta almeno otto consiglieri oltre il presidente.

Art. 26.

Il consigliere che, senza giusti motivi, non interviene alle sedute del Consiglio per quattro volte consecutive o rifiuta di disimpegnare le mansioni affidategli dal Consiglio, è dichiarato dimissionario.

Art. 27.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti alla seduta; trattandosi però di deliberazioni sugli oggetti previsti al capoverso dell'articolo 25, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente. Se la deliberazione è a voto segreto, la parità di voti sarà interpretata nel senso che sarà determinato dal presidente.

Art. 28.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate dai processi verbali delle sedute del Consiglio stesso iscritti dal segretario in un apposito registro e firmati alla seduta successiva dal presidente e dal segretario.

Art. 29.

Il Consiglio è investito dei poteri i più estesi per l'amministrazione e la gestione della Società, ad eccezione soltanto di quelli espressamente riservati dal presente statuto all'assemblea generale.

Art. 30.

All'economo ed al tesoriere sono specialmente affidate la contabilità, l'esazione dei proventi ed in generale tutto quanto concerne l'amministrazione finanziaria della Società.

Art. 31.

I mandati per i pagamenti fissi o mensili previsti in bilancio sono emessi dall'economo sul tesoriere alle rispettive scadenze. Quelli riferentesi a spese imprevedute o variabili devono essere autorizzati dal Consiglio o, in caso d'urgenza, portare il visto del presidente, che ne riferirà alla prima seduta del Consiglio.

Art. 32.

Il Consiglio compila ogni anno nel mese di gennaio il bilancio dell'esercizio amministrativo precedente e stabilisce il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Detti bilanci, approvati dai revisori, accompagnati da un rapporto del Consiglio sullo stato morale ed economico della Società, dall'elenco dei soci effettivi e benemeriti e da quello delle donazioni ricevute durante l'esercizio precedente, saranno stampati e comunicati ad ogni socio effettivo per essere sottoposti per l'approvazione all'assemblea generale.

TITOLO IV.

Dei revisori.

Art. 33.

La Società avrà due revisori estranei al Consiglio per l'esame e la verifica dei conti e dei bilanci.

Art. 34.

I revisori sono eletti dall'assemblea generale alla quale devono rendere annualmente conto del loro operato mediante rapporto scritto indirizzato al presidente.

Art. 35.

I revisori rimangono in carica dalla data dell'assemblea che li ha nominati sino alla seguente assemblea convocata per le elezioni ordinarie. Essi possono sempre essere confermati nella carica.

Art. 36.

Qualora nel corso dell'esercizio i due revisori venissero a mancare per qualsiasi causa, l'assemblea generale sarà convocata per procedere all'elezione di due altri revisori.

TITOLO V.

Dell'assemblea generale.

Art. 37.

L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Art. 38.

L'assemblea si riunisce in Alessandria nei locali della Società o in altro locale designato dal presidente nelle lettere di convocazione.

Art. 39.

L'assemblea si compone di tutti i soci effettivi in regola col pagamento della loro contribuzione.

Art. 40.

L'assemblea delibera sovranamente su tutti gli interessi della Società e conferisce al Consiglio d'amministrazione tutti i poteri supplementari che stimerà opportuni.

Art. 41.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea le deliberazioni aventi per oggetto la stipulazione di mutui attivi o passivi, l'alienazione o l'ipoteca d'immobili, l'accettazione di donazioni o di legati gravati di condizioni e la fondazione di nuovi istituti da comprendersi nella Società.

Art. 42.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con lettere del presidente indicanti il luogo, il giorno e l'ora della riunione, contenenti l'ordine del giorno dell'assemblea e messe alla posta o rimesse a mano al domicilio di ogni socio effettivo almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 43.

L'assemblea non può deliberare che sugli oggetti portati all'ordine del giorno nelle lettere di convocazione.

Art. 44.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal funzionario consolare da lui delegato assistito dal segretario e da almeno due altri consiglieri. Quando l'assemblea è convocata per le elezioni il seggio così composto sceglie fra i soci presenti due scrutatori.

Art. 45.

Le adunanze in prima convocazione saranno valide quando almeno un terzo dei soci effettivi sia presente. In seconda convocazione, che non potrà essere indetta a distanza di meno di una settimana, le adunanze saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 46.

Il diritto di voto nelle assemblee non può essere esercitato che in persona.

Per le società commerciali e per gli altri enti morali il diritto di voto sarà esercitato in persona del loro legittimo rappresentante.

Art. 47.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti, ogni socio avendo diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della sua contribuzione. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 48.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processi verbali iscritti dal segretario in apposito registro e firmati, oltre che da lui, dal presidente e da almeno uno degli altri consiglieri ed uno degli scrutatori.

Art. 49.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità degli statuti sono opponibili a tutti i soci, anche assenti o dissidenti.

Art. 50.

L'assemblea generale ordinaria sarà tenuta:

a) la prima e la seconda domenica di febbraio di ogni anno per sentire il rapporto del Consiglio d'amministrazione sulla situazione della Società e quello dei revisori e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Sino all'approvazione del bilancio preventivo il Consiglio d'amministrazione è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base dell'esercizio precedente;

b) la terza o quarta domenica di febbraio di ogni biennio alle ore 10 antimeridiane per procedere in conformità degli articoli 17 e 34 all'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione in rimpiazzo di quelli uscenti di carica ed a quella dei revisori.

Art. 51.

L'assemblea generale è convocata in seduta straordinaria, oltre che nei casi previsti agli articoli 20 e 36, ogni qualvolta il Consiglio d'amministrazione lo giudichi necessario o ne sia richiesto per un oggetto preciso dai due revisori o da un quinto almeno dei soci effettivi.

TITOLO VI.

Delle elezioni.

Art. 52.

Soltanto i soci effettivi sono eleggibili a far parte del Consiglio d'amministrazione o a coprire la carica di revisori.

Per essere eleggibile il socio effettivo deve però rispondere inoltre alle seguenti condizioni, e cioè:

a) risiedere nel distretto consolare di Alessandria;
b) saper leggere e scrivere;
c) aver soddisfatto agli obblighi di leva;
d) non essere in istato di fallimento;
e) non aver subìto nessuna condanna a pene restrittive della libertà personale;
f) essere socio da almeno sei mesi.

Art. 53.

L'assemblea generale per le elezioni, di cui alla lettera b) dell'art. 50, s'intende aperta ed in permanenza per tutto il tempo in cui è ammessa la votazione.

Art. 54.

La votazione si apre alle ore 10 antimeridiane e si chiude alle 12 meridiane.

Art. 55.

Ogni elettore consegna al presidente, che li pone nelle urne a ciò destinate, due bollettini, uno contenente i nomi, scritti o stampati, della persona o delle persone alle quali egli dà il suo voto per essere eletti consiglieri, e l'altro il nome dei revisori.

Art. 56.

Alle ore 12 meridiane il presidente dichiara chiusa la votazione permettendo però di votare a quegli elettori che, non avendolo ancora fatto, si trovassero in quel momento nella sala dell'assemblea.

Art. 57.

Subito dopo terminata la votazione, il seggio procede insieme agli scrutatori allo spoglio dei voti ed il presidente proclama l'esito della votazione.

Art. 58.

Sono nulli i bollettini nei quali l'elettore si sia fatto conoscere e quelli che non portino sufficiente indicazione delle persone proposte.

Art. 59.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il socio più anziano di età.

Art. 60.

Ogni questione e qualunque incidente che possa sorgere nel corso dell'elezione sarà risoluta, seduta stante ed inappellabilmente, dal seggio a maggioranza di voti.

Art. 61.

I consiglieri ed i revisori eletti entrano in funzione subito dopo che il presidente ha loro comunicato con lettera la loro nomina.

TITOLO VII.

Delle nomine al Consiglio d'amministrazione.

Art. 62.

Nei tre giorni dopo quello nel quale l'assemblea generale ha proceduto all'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione il Regio console procede alla nomina dei consiglieri che debbono completare il Consiglio stesso.

Art. 63.

I membri del Consiglio di nomina consolare devono, come quelli eletti dall'assemblea, essere soci effettivi e rispondere alle condizioni di cui all'art. 52.

TITOLO VIII.

Delle modificazioni allo statuto.

Art. 64.

Il presente statuto non potrà essere modificato che a seguito di una deliberazione dell'assemblea generale omologata dal Regio Governo.

TITOLO IX.

Scioglimento della Società.

Art. 65.

In qualunque caso di scioglimento della Società tutto quanto il suo patrimonio ed i suoi beni e qualsiasi di lei diritto ed azione passeranno al Regio consolato d'Italia in Alessandria, che ne disporrà nel modo che crederà migliore nell'interesse degli indigenti del distretto consolare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2679.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2398.
Determinazione della sede e della circoscrizione territoriale delle Commissioni arbitrali compartimentali per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1699, con il quale furono determinate la sede e la circoscrizione territoriale delle Commissioni arbitrali compartimentali per gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, che, in relazione alle nuove circoscrizioni delle Provincie del Regno, modifica la ripartizione territoriale dei compartimenti di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e sue successive modifiche;
Ritenuto che, a seguito di ciò, anche la circoscrizione delle Commissioni arbitrali compartimentali deve necessariamente subire spostamenti e modifiche;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sede e la circoscrizione territoriale delle Commissioni arbitrali compartimentali per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono stabilite secondo il seguente prospetto:

Numero dei comparti-menti assicura-tivi	Provincie costituenti la circoscrizione di ciascuna Commissione	Sede della Commissione
I	Aosta, Torino, Cuneo	Torino
II	1° - Novara, Vercelli, Pavia	Vercelli
	2° - Alessandria	Alessandria
III	1° - Imperia, Savona, Genova	Genova
	2° - Spezia, Massa	Spezia
IV	1° - Varese, Como, Milano	Milano
	2° - Bergamo	Bergamo
V	1° - Sondrio	Sondrio
	2° - Brescia	Brescia
	3° - Cremona, Mantova	Cremona
VI	1° - Bolzano, Trento	Trento
	2° - Verona	Verona
VII	1° - Vicenza	Vicenza
	2° - Padova, Rovigo	Padova
VIII	1° - Belluno, Udine, Gorizia	Udine
	2° - Treviso, Venezia	Venezia
IX	Trieste, Pola, Fiume	Trieste
X	1° - Piacenza, Parma	Parma
	2° - Reggio Emilia, Modena	Reggio Emilia
XI	1° - Ferrara, Bologna	Bologna
	2° - Ravenna, Forlì	Forlì
XII	1° - Pistoia, Firenze	Firenze
	2° - Lucca, Pisa, Livorno	Pisa

Numero dei comparti-menti assicura-tivi	Provincie costituenti la circoscrizione di ciascuna Commissione	Sede della Commissione
XIII	1° - Arezzo	Arezzo
	2° - Siena, Grosseto	Siena
XIV	Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli, Zara	Ancona
XV	1° - Perugia, Terni	Perugia
	2° - Viterbo, Rieti, Roma	Roma
XVI	1° - Aquila	Aquila
	2° - Teramo, Pescara, Chieti	Chieti
XVII	1° - Campobasso	Campobasso
	2° - Benevento, Avellino	Benevento
XVIII	Frosinone, Napoli, Salerno	Napoli
XIX	Potenza, Matera	Potenza
XX	1° - Foggia, Bari	Bari
	2° - Brindisi, Taranto, Lecce	Lecce
XXI	1° - Cosenza	Cosenza
	2° - Catanzaro	Catanzaro
	3° - Reggio Calabria	Reggio Calabria
XXII	1° - Palermo, Trapani	Palermo
	2° - Agrigento, Caltanissetta	Caltanissetta
XXIII	Messina, Enna, Catania, Siracusa, Ragusa	Catania
XXIV	Cagliari	Cagliari
XXV	Sassari, Nuoro	Sassari

Art. 2.

La Commissione arbitrale compartimentale di Caserta è soppressa.

Art. 3.

La nuova circoscrizione come sopra stabilita andrà in vigore con il 1° gennaio 1928. Dal detto giorno tutti gli atti, i giudizi e le istruzioni seguiranno la competenza territoriale da essa derivante.

Art. 4.

Le controversie che alla data predetta risulteranno pendenti saranno deferite alle Commissioni competenti secondo la nuova circoscrizione, tranne per quelle in cui sia già intervenuta udienza di spedizione della causa, nel qual caso la trattazione sarà proseguita davanti le Commissioni precedentemente competenti.

Art. 5.

La Commissione cui sia deferita una controversia in applicazione dell'articolo precedente, potrà disporre tutti gli atti istruttori opportuni ai fini della decisione della controversia medesima.

Art. 6.

I primi presidenti di Corte d'appello, competenti ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, stabiliranno le modalità ed i termini per la trasmissione degli atti di archivio delle segreterie delle Commissioni arbitrali che si rendesse necessaria per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 224. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2680.**

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. **2396.**

Riunione dei comuni di Azzate, Brunello e Buguggiate in un unico Comune denominato « Azzate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Azzate, Brunello e Buguggiate, in provincia di Varese, sono riuniti in unico Comune denominato « Azzate ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 221. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2681.**

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. **2397.**

Aggregazione del comune di Ranco a quello di Angera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Ranco è aggregato a quello di Angera.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 222. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2682.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2407.

Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 21 maggio 1916, n. 621, 1° aprile 1917, n. 558, la legge 11 agosto 1921, n. 1083, il Regio decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2696, il R. decreto-legge 2 maggio 1925, n. 622, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 70, concernente i territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, nonchè il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di stabilire una ulteriore proroga dei termini di prescrizione, efficace ugualmente per tutto il Regno, in materia di tasse sugli affari, in prosecuzione dei provvedimenti legislativi dianzi accennati;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutti i termini di prescrizione già prorogati al 31 dicembre 1927 in virtù delle disposizioni legislative sopracitate sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 225. — SIROVICH

REGIO DECRETO 27 novembre 1927.

Revoca di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 aprile 1925 col quale venne fra gli altri nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste il sig. De Zudenigo Carlo fu Luigi;

Ritenuto che in conseguenza di difficoltà incontrate dal predetto agente di cambio nella liquidazione di fine settembre scorso la sua cauzione risultò diminuita, e che, invitato dalla Camera di commercio ed industria a reintegrare entro il 15 ottobre la cauzione medesima, egli in data 15 ottobre rassegnava le proprie dimissioni;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 30 settembre 1927 il sig. De Zudenigo Carlo fu Luigi è revocato da agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1927.

Saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1928 sulle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 6 dicembre 1927;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 13 dicembre 1927;

Determina:

L'interesse da corrispondere, durante l'anno 1928, sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa, durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi.*

a) Nella misura del 3 per cento netto, in ragione d'anno, pei residui depositi di premi di riassoldamento e surrogazione nell'esercito e nell'armata;

b) Nella misura del 2,80 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) Nella misura del 2,50 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

d) Nella misura del 2,40 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di cauzione di contabili, affittuari, appaltatori e simili;

e) Nella misura del 2 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi.*

Il saggio ordinario per i prestiti da concedersi nel 1928 dalla Cassa depositi e prestiti è fissato nella misura del 6,50

per cento in ragione d'anno, ferme restando le disposizioni in applicazione delle leggi vigenti in tema di concorsi statali.

Per i mutui suppletivi da concedersi alle cooperative edilizie per la ultimazione delle case precedentemente finanziate, rimane fermo il saggio d'interesse dell'anno 1927.

Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1927.

Saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1928 sulle somme depositate presso le Casse postali di risparmio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378, col quale fu autorizzata l'istituzione dei libretti al portatore pei depositi a risparmio delle Casse postali;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, che fissa, a partire dal 1° maggio 1927, il saggio d'interesse da corrispondere sui depositi provenienti dall'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, presa nell'adunanza del 6 dicembre 1927;

Visto il parere della Commissione di vigilanza, espresso nella riunione del 13 dicembre 1927;

D'accordo col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale;

Decreta:

I saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1928 sulle somme depositate presso le Casse di risparmio postali, su libretti nominativi od al portatore, sono fissati nella seguente misura:

3 % netto pei depositi, effettuati nel Regno e nelle Colonie;

4.08 % netto pei depositi provenienti dall'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1927.

Indennità per maneggio di fondi ai funzionari incaricati del servizio di cassa e riscossione nelle Colonie.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, modificato dal R. decreto 27 luglio 1924, n. 1794;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro 2 Colonie, foglio 91;

Ritenuta la opportunità di disciplinare la corresponsione delle indennità di responsabilità per maneggio di fondi ai funzionari incaricati di servizi di cassa e riscossione nelle quattro Colonie;

Sulla proposta dei Governatori della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia;

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di cui sopra è cenno verranno corrisposte nelle misure e secondo le norme seguenti.

Art. 2.

Tripolitania.

Uffici erariali delle imposte e tasse e servizi doganali:

Funzionari incaricati della riscossione delle imposte e tasse, ricevitori e cassieri di dogana:

per riscossioni non eccedenti le L. 100,000, indennità annua L. 200;

per riscossioni da 100,000 a un milione, indennità annua L. 400;

per riscossioni oltre il milione, indennità annua L. 800;

Ai funzionari incaricati delle mansioni di pagatore presso la manifattura tabacchi ed a quello incaricato della vendita all'interno, indennità annua L. 800;

Economi del Governo, indennità annua L. 750.

Cirenaica.

Uffici erariali delle imposte e tasse e servizi doganali:

Funzionari incaricati della riscossione delle imposte e tasse, ricevitori e cassieri di dogana:

per riscossioni non eccedenti le L. 100,000, indennità annua L. 200;

per riscossioni da 100,000 a un milione, indennità annua L. 400;

per riscossioni oltre il milione, indennità annua L. 800.

Cassiere Direzione monopoli, indennità annua L. 800;

Economo del Governo, indennità annua L. 750.

Art. 3.

Nella Tripolitania e nella Cirenaica restano ferme per gli impiegati postali che hanno maneggio di fondi, le indennità stabilite nel decreto Ministeriale 3 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1925, registro 2 Colonie, foglio 20.

Art. 4.

Le medesime indennità di cui al precedente art. 3 sono dovute agli impiegati postali dell'Eritrea e Somalia che hanno maneggio di fondi.

Art. 5.

Eritrea.

Uffici erariali delle imposte e tasse e servizi doganali:

Funzionari incaricati della riscossione delle imposte e tasse, ricevitori e cassieri di dogana:

per riscossioni non eccedenti le L. 100,000, indennità annua L. 200;

per riscossioni da 100,000 a un milione, indennità annua L. 400;
per riscossioni oltre il milione, indennità annua L. 800.
Economo del Governo, indennità annua L. 750.

Art. 6.

Somalia.

Uffici erariali delle imposte e tasse e servizi doganali:
Funzionari incaricati della riscossione delle imposte e tasse, ricevitori e cassieri di dogana:
per riscossioni non eccedenti le L. 100,000, indennità annua L. 200;
per riscossioni da 100,000 a un milione, indennità annua L. 400;
per riscossioni oltre il milione, indennità annua L. 800.
Economo del Governo, indennità annua L. 750.

Art. 7.

Le indennità previste dal presente decreto sono corrisposte dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

E' abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* il decreto Ministeriale 17 luglio 1925.

Art. 9.

Le indennità di cui ai precedenti articoli non sono corrisposte ai funzionari aventi maneggio di fondi le cui riscossioni annue complessive non superano le L. 25,000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.
Approvazione della nomina di presidenti di Federazioni provinciali dei commercianti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, con cui venne concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, 3° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con cui la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Federazioni provinciali;
Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle suddette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti;
Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei sottoindicati presidenti di Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti:
1. Carlo Licurgo Pellizzola, Federazione provinciale commercianti di Rovigo.
2. Augusto Garbari, Federazione provinciale commercianti di Trento.

Roma, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Mantova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, con cui venne concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, 3° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 16, 2° comma, dello statuto di detta Confederazione;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione stessa chiede l'approvazione della nomina del comm. Aldo Castelletti, a presidente della dipendente Federazione di Mantova;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. Aldo Castelletti a presidente della Federazione provinciale di Mantova, dipendente dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

Roma, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, 3° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione stessa chiede l'approvazione della nomina del cav. Guido Raccanelli a presidente della dipendente Federazione di Verona;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Guido Raccanelli a presidente della Federazione provinciale di Verona, dipendente dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

Roma, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1927.

Autorizzazione al Credito Italiano ad istituire una agenzia di città in Milano ed una in Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 6 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 2 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio e dei depositi;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Credito Italiano » con direzione centrale in Milano, è autorizzata ad istituire due proprie agenzie di città di cui una in Milano (zona Sempione) ed una in Genova (zona Stazione Principe).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1927.

Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire una agenzia di città in Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto d'emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Roma » con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Genova, corso Carlo Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1927.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 4 maggio 1922, n. 4761, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Como, nel quale figura al n. 209, il torrente Nadega o Tiniguzza (Valle Vignazza) che è designato pubblico « dallo sbocco alla Cascina Pian della Croce » toccando il territorio dei comuni di Casciago, Velate e Luvinate;

Considerato che, da accertamenti compiuti risulta che il torrente Nadega, nel tratto a monte della vecchia strada postale non presenta più traccia di passaggio o deflusso di acqua, e quindi non ha alcuna attitudine a qualsiasi uso di pubblico e generale interesse, a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sicchè si può provvedere alla sua sclassifica dall'elenco delle acque pubbliche limitatamente al tratto del torrente Nadega o Tiniguzza o Valle Vignazza che si estende al disopra della vecchia strada provinciale per Luvinate detta postale al Pian della Croce conservando al n. 209 dell'elenco il tratto inferiore del torrente fino allo sbocco nel torrente Tinella;

Visto il rapporto dell'ufficio del Genio civile di Como in data 16 agosto 1926, n. 4112;

Visto l'unito schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Como compilato dal predetto ufficio del Genio civile per la suddetta parziale sclassifica;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato; dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

a) il deposito negli uffici di Prefettura di Como e di Varese dello schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Como e di Varese;

b) l'inserzione per esteso del presente decreto e dell'annesso schema di elenco nel Foglio degli annunzi legali delle provincie di Como e di Varese;

c) il deposito di un esemplare del detto foglio nella segreteria del comune di Casciago, direttamente interessato;

d) l'affissione all'albo pretorio del detto Comune, per un periodo di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di sei mesi a decorrere dalla data della inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nello stesso termine potranno presentare osservazioni anche le Deputazioni provinciali di Como e di Varese;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla precedente lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: GIURIATI.

1° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Como per la parziale sclassifica del corso d'acqua distinto col n. 209 dell'elenco principale

N. d'ordine	N. corrispondente dell'elenco principale	Corso d'acqua: di bacino superiore al km. 5	Corso d'acqua: di bacino inferiore al km. 5	Corso d'acqua: di bacino inferiore al km. 5 senza opifici	Foce o sbocco	Lunghezza del corso d'acqua in km.	Portata normale in mc.	Superficie del bacino in kmq.	Numero degli opifici alimentati	Comuni toccati od attraversati (da valle verso monte)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	209	—	—	Valle di Vignazza o Na[illegible]ega o Tiniguzza	Torrente Tinella	0.750	0.015	0.919	—	Casciago	A rettifica dei limiti fissati al n. 209 dell'elenco principale delle acque pubbliche, approvato col R. decreto 4 maggio 1922, viene precisato che il corso d'acqua è considerato demaniale soltanto dallo sbocco nel torrente Tinella alla vecchia strada provinciale detta « La Postale ». Il tratto superiore da quest'ultima strada al Pian della Croce rimane pertanto sclassificato.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1927.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad istituire un ufficio di sportello in Grosseto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 6 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 2 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio e dei depositi;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Il Monte dei Paschi con sede in Siena è autorizzato ad istituire in Grosseto un ufficio di sportello staccato della sua succursale di Grosseto nei locali del Consorzio agrario cooperativo di Siena e Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per la marina, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il 24 dicembre 1927 (VI) il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, portante modificazioni alle leggi relative al capo di Stato Maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 20 dicembre 1927.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazione alla convenzione con la Società concessionaria dell'autostrada Napoli-Salerno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Modificazione di sedi per gli esami di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo, di perito forestale e di veterinario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, sull'ordinamento dell'istruzione superiore agraria, forestale e veterinaria, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 876;

Viste le ordinanze Ministeriali del 20, 28 novembre e 16 dicembre 1927, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 novembre, 1° e 19 dicembre 1927, relative alla sessione, per l'anno 1927, degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di perito forestale e di medico veterinario;

Ordina:

Art. 1.

Tutti i candidati agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario, che provengono dal Regio

istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia e che hanno presentato domanda per sostenere detti esami presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, dovranno sostenere gli esami medesimi presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna.

Il direttore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa provvederà a trasmettere subito all'Istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna le domande dei candidati colà trasferiti.

Art. 2.

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario avranno inizio il 4 gennaio 1928.

Art. 3.

Con successiva ordinanza sarà provveduto, se del caso, alla distribuzione dei candidati agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo fra le varie sedi di esami e sarà stabilito il giorno in cui avranno inizio gli esami medesimi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di professore non stabile presso Regie università.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;
Veduto l'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1927, n. 38;

Decreta:

Presso le Regie università sono aperti i concorsi per professore non stabile delle cattedre seguenti:

Nelle Facoltà di giurisprudenza:
Scienza delle finanze e diritto finanziario nella Regia università di Cagliari.

Nelle Facoltà di lettere e filosofia:
1. Lingua e letteratura greca nella Regia università di Palermo.
2. Storia della filosofia nella Regia università di Roma.

Nelle Facoltà di medicina e chirurgia:
Patologia speciale medica dimostrativa nella Regia università di Siena.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L. 3 entro il 31 marzo 1928.

Alla domanda devono unire:
1° atto di nascita;
2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4° certificato di buona condotta rilasciato dai podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;
6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;
7° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande, con gli annessi allegati (documenti e titoli), devono essere inviate al Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore), in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato inoltre un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviati per il concorso.

Roma, addì 26 dicembre 1927 - Anno VI.

Il Ministro: FEDELE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Inscrizione nell'albo di autocarri dichiarati ausiliari militari.

Albo degli autocarri i quali, perchè provvisti delle necessarie caratteristiche costruttive e condizioni speciali di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 30 novembre 1926 e relativi allegati (vedasi *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1926, n. 277), sono stati dichiarati « ausiliari militari » dalla « Commissione permanente speciale per gli autocarri ausiliari militari » istituita col successivo decreto Ministeriale 8 gennaio 1927, e perciò ammessi a fruire, con decorrenza dal 1° gennaio 1928, delle agevolazioni fiscali accordate col R. decreto-legge 9 novembre 1927, n. 2080, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre stesso anno, n. 281.

N. d'ordine	Caratteristiche dell'autocarro	Ditta costruttrice dell'autocarro	Data della deliberazione della Commissione permanente speciale colla quale l'autocarro è stato dichiarato ausiliare militare
1	S.P.A. - A.U.	S.P.A. di Torino	27 giugno 1927
2	Ceirano - 50 C.m.	Ceirano di Torino	Id.

Roma, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 28 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	74.57	Belgrado	33.45
Svizzera	366.03	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.513	Albania (Franco oro)	368.10
Olanda	7.665	Norvegia	5.05
Spagna	316.30	Russia (Cervonetz)	96.50
Belgio	2.652	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	218 —
Vienna (Schillinge)	2.697	Danimarca	5.08
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	74.75
Romania	11.77	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.43	Rendita 3 % lordo	42 —
Peso argentino Carta	8.11	Consolidato 5 %	84.95
New York	18.93	Littorio 5 %	84.10
Dollaro Canadese	18.935	Obbligazioni Venezie 3,50 %	72.875
Oro	365.25		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del tesoro triennali 12ª emissione.	180 245	Cap. 6,700 — » 1,200 —	D'Annunzio Giovina fu *Michele*, minore sotto la p. p. della madre Lo Schiavo Mariantonia; la seconda rendita è con usufrutto a Lo Schiavo Mariantonia.	D'Annunzio Giovina fu *Achille*, minore ecc. come contro; la seconda rendita è con usufrutto come contro.
id.	243	» 1,200 —	D'Annunzio Rosina fu *Michele*, nubile; con usufrutto come la precedente.	D'Annunzio Rosina fu *Achille*, nubile, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	231636	125 —	Castelli *Fortunella* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Voltri (Genova); con usufrutto a Castelli Luigi fu Pompeo, domic. a Voltri.	Castelli *Fortunato* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Voltri (Genova); con usufrutto come contro.
3.50 %	437304	17.50	Pescarmona Giuseppe fu Enrico, minore sotto la curatela di Musso Giuseppe di Battista, domic. a Castigliole d'Asti (Alessandria); con usufr. a Bottizzo *Giuseppina* di Giuseppe, ved. in prime nozze di Pescarmona Enrico, ora moglie di Sacco Ferdinando.	Intestata come contro; con usufr. a Bottizzo *Matilde* di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	78259	260 —	Montecalvo *Agostino-Faustino* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Masciello Francesca fu Michelangelo, ved. di Montecalvo Giuseppe, domic. a Bovino (Foggia).	Montecalvo *Faustino* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	438079	45 —	Santonastaso *Teresa* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Della Valle Angela *fu* Francesco, domic. a Casagiove (Caserta).	Santonastaso *Maria-Teresa-Antonia* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Della Valle Angela *di* Francesco, domic. come contro.
»	438180	4,010 —	Di Giunta *Grazia* fu Francesco, nubile, domiciliata a Troina (Catania).	Di Giunta *Maria-Grazia* fu Francesco, nubile, domic. come contro.
3.50 %	763548	297.50	Perrone Caterina di Biagio *nubile*, domic. in Ajeta (Cosenza) con usufr. vit. a Perrone Giuseppe di Francesco, domic. in Ajeta (Cosenza).	Perrone Caterina di Biagio, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. in Ajeta (Cosenza) e con usufr. vital. come contro.
Cons. 5 %	273297	1,000 —	Santamaria *Giovanna* fu Pasquale, moglie di Chianese Nicola, domic. a Recale (Caserta).	Santamaria *Maria-Giovanna-Grazia-Pia* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.
»	333962	180 —	Santamaria *Giovanna* fu Pasquale moglie di Chianese Nicola, domic. a Orta di Atella (Caserta).	Santamaria *Maria-Giovanna-Grazia-Pia* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.
3.50 %	669793	154 —	Bertacchi *Ottavia* fu Ottavio, minore sotto la p. p. della madre Castagnasso Maria, domic. a Spezia.	Bertacchi *Rachele-Luisa-Ottavia-Lina* fu Ottavio, minore ecc. come contro.
»	807137 807138	63 — 21 —	Bertacchi *Ottavia* fu Ottavio-*Giovanni-Battista*, minore ecc. come la precedente; l'ultima rendita è con usufrutto vital. a Castagnasso Maria fu Giuseppe, ved. di Bertacchi Ottavio-*Giovanni-Battista*.	Bertacchi *Rachele-Luisa-Ottavia-Lina* fu *Ottavio*, minore ecc. come contro; l'ultima rendita è con usufr. vital. a Castagnasso Maria fu Giuseppe, ved. di Bertacchi *Ottavio*.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	228369	38.50	Bianchi *Giovanni* di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Rialto (Genova).	Bianchi *Francesco Giovanni* di Pietro, minore ecc. come contro.
»	365374	70 —	Bianchi *Giovanni* di Pietro, domic. a Rialto (Genova).	Bianchi *Franceso-Giovanni* di Pietro, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	348211	30 —	Forgione *Giuseppe* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Carife (Avellino).	Forgione *Armando-Giuseppe* di Antonio, minore ecc. come contro.
3.50 %	551290	28 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	203762	245 —	*Marietta Diamante Albina*, moglie di Rossi Angelo fu Evasio, domic. a Valenza (Alessandria).	*Diamante Albina-Marietta* moglie ecc. come contro.
»	173420	66.50	Righetti *Luigia* fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Zancarini Rebecca vedova Righetti, domic. ad Intra (Novara).	Righetti *Marianna-Luigia-Giuseppina* fu Ettore, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	274476	420 —	di Lonardo *Angelina* fu Pasqualantonio, minore sotto la p. p. della madre Plauzick Ludovica fu Angelo, ved. di Lonardo, domiciliato a Guardia Sanframondi (Benevento).	di Lonardo *Assunta-Angiolina* fu Pasqualantonio, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Richiesta di tramutamento di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 160.

Con domanda in data 3 novembre 1927 (VI), il sig. Monetti Arturo fu Vincenzo, domiciliato in Cuneo, ha chiesto nell'interesse del signor Dalmasso Antonio fu Pietro, domiciliato in Limone Piemonte, titolare della rendita consolidato 3.50 % n. 714.318 di L. 80.50, il tramutamento della detta rendita.

A tergo del relativo certificato vi è una dichiarazione di cessione a favore di persona pressochè indecifrabile fatta in data 14 novembre 1918 e annullata in ogni sua parte.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque può avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che vi siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita come sopra presentata dal signor Monetti.

Roma, 14 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 178.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 5 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione della ricevuta: Previti Nicola, da Spadafora, per conto di Restuccia Natale fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 40 — Consolidato 5 % e con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 47, dal 21 al 27 novembre 1927. - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Favara	B	—	1
Alessandria	Piovera	B	—	1
Avellino	Monteleone	O	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Carzago S. Martino	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Timoline	B	—	1
Catanzaro	Girifalco	B	—	1
Id.	Nicotera	B	—	1
Id.	Petronà	O	—	1
Como	Casatenovo	B	—	1
Cosenza	Lattarico	B	—	1
Firenze	Vernio	B	—	1
Foggia	Apricena	B	2	—
Id.	Celenza Valfortore	B	1	—
Id.	Cerignola	B	2	—
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	Rignano Garganico	B	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	B	1	—
Frosinone	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Monte S. Giov. Camp.	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Torre Caietani	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Genova	Chiavari	B	1	—
Lecce	Acquarica	O	1	—
Matera	Ferrandina	B	1	1
Milano	Carpiano	B	—	1
Id.	Cesate	B	—	1
Id.	Garbagnate	B	—	1
Id.	S. Vittore Olona	B	—	1
Modena	Modena	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	1
Parma	Salsomaggiore	B	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	—	1
Perugia	Perugia	B	—	1
Pola	Pola	B	—	1
Roma	Artena	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Pisoniano	B	1	—
Id.	Roma	B	10	—
Salerno	Scafati	B	—	1
Taranto (a)	Taranto	B	—	1
Id.	Id.	Cp O	—	1
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Trieste	Divaccia S. Canziano	B	—	1
Varese	Malnate	B	1	—
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Varese	B	—	1
Vicenza	Mason Vicentino	B	—	1
			37	30
	Carbonchio sintomatico.			
Pavia	Sommo	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	1	—
Id.	Gattatico	B	2	—
Roma	Roma	B	1	—
Torino	Vinovo	B	—	1
			4	2
	Afta epizootica.			
Agrigento	Licata	B	4	—
Alessandria	Bergamasco	B	—	1
Id.	Borgoratto	B	—	1
Id.	Calosso	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Incisa Belbo	B	—	1
Id.	Isola d'Asti	B	—	1
Id.	Mombaruzzo	B	—	1
Id.	Oviglio	B	2	—
Id.	Sale	B	—	1
Id.	Ticineto	B	—	1
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Tonco	B	1	—
Ancona	Fabriano	B	—	1
Arezzo	Castel S. Niccolò	B	1	—
Id.	Pratovecchio	B	1	—
Bergamo	Dossena	B	1	2
Id.	Oneta	B	1	—
Id.	Rocca del Colle	B	—	1
Id.	Schilpario	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	1
Id.	Vilminore	B	—	1
Bologna	Calderara	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	1
Brescia	Cossirano	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Rodengo	B	1	—
Como	Ballabio	B	4	—
Cremona	Motta Baluffi	B	1	—
Id.	Pessina Cremonese	B	1	—
Id.	Torre de' Picenardi	B	2	—
Cuneo	Boves	B	—	1
Id.	Busca	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	1	1
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	S. Agostino	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Firenze	Vernio	B	—	1
Foggia	Orta Nova	B	7	—
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Macerata	Castelraimondo	B	—	1
Id.	S. Severino Marche	B	2	—
Mantova (*a*)	Asola	B	—	1
Milano	Correzzana	B	—	1
Id.	Ossago	B	—	1
Id.	Sernaglia	B	—	1
Modena	Pavullo	B	2	—
Id.	Sestola	B	2	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Padova (*a*)	Piombino Dese	B	—	1
Perugia	Sellano	B	—	3
Pesaro e Urbino	Urbino	B	3	—
Pisa	S. Miniato	B	3	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Mazzano Romano	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Ponzano Romano	B	1	—
Id.	Roma	B	12	—
Rovigo	Ariano Polesine	B	—	1
Id.	Taglio di Po	B	1	—
Terni	Porano	B	1	—
Id.	Terni	B	1	—
Torino	Balangero	B	1	—
Id.	Borgaro Torinese	B	—	1
Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Giaveno	B	1	2
Id.	Rosta	B	—	1
Id.	Rubiana	B	—	1
Id.	S. Ambrogio	B	—	1
Trento	Brez	B	—	2
Id.	Cagnò	B	2	—
Id.	Cavedine	B	1	1
Id.	Celadizzo	B	3	—
Id.	Cogolo	B	3	1
Id.	Dimaro	B	1	—
Id.	Lauregno	B	1	—
Id.	Malè	B	1	—
Id.	Peio	B	3	—
Id.	Rumo	B	2	—
Id.	Salter-Màgolo	B	1	1
Id.	Samoclèvo	B	1	—
Id.	Termenago	B	9	—
Treviso	Castelfranco Veneto	B	1	—
Id.	Crespano del Grappa	B	1	1
Id.	Nervesa	B	—	1
Varese	Musadino	B	1	—
Vercelli	S. Giuseppe di Casto	B	—	1
Viterbo	Arlena di Castro	B	1	—
Id.	Bieda	B	1	—
Id.	Bomarzo	B	1	—
Id.	Caprarola	B	1	—
Id.	Sutri	BS	2	—
	Segue *Afta epizootica.*			
Viterbo	Tuscania	B	2	—
Id.	Veiano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	2	—
Id.	Viterbo	BS	2	—
			123	51

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Cerreto d'Esi	S	4	—
Id.	Serra S. Quirico	S	2	—
Aquila degli Abruzzi	Aquila	S	2	—
Arezzo	Montevarchi	S	1	—
Belluno	Belluno	S	2	—
Catanzaro	Petilia Policastro	S	—	1
Cuneo	Morozzo	S	1	2
Enna	Troina	S	2	—
Ferrara	Argenta	S	3	—
Fiume	Fiume	S	2	1
Foggia	Faeto	S	2	—
Id.	S. Severo	S	1	—
Id.	Torremaggiore	S	2	—
Id.	Volturara Appula	S	1	—
Frosinone	Pontecorvo	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Matera	San Mauro Forte	S	1	—
Id.	Tricarico	S	1	3
Modena	Modena	S	1	—
Parma	Langhirano	S	—	8
Id.	Soragna	S	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	1	—
Id.	Monte S. Maria Tib.	S	1	1
Pola	Buie	S	—	1
Id.	Umago	S	—	1
Potenza	Montemilone	S	2	—
Id.	Rionero	S	2	—
Id.	S. Chirico Raparo	S	1	—
Id.	S. Arcangelo	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo in Piano	S	1	—
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Siena	S	2	—
Id.	Sovicille	S	1	—
Treviso	Fonte	S	—	1
Trieste	Trieste	S	10	6
Udine	Fagagna	S	—	1
Venezia	S. Stinó di Livenza	S	1	—
Id.	Torre di Mosto	S	1	—
			56	28

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Vignola	E	—	1
Napoli	Napoli	E	7	—
Palermo	Trabia	E	1	—
Pistoia	Pistoia	E	–	1
			8	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Opi	E	1	—
Avellino	Avellino	E	3	—
Id.	Bellizzi	E	—	1
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Lauro	E	4	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	3	—
Id.	Moschiano	E	3	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Quindici	E	4	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	1	1
Id.	Terlizzi	E	1	—
Catania	Adernò	E	2	—
Id.	Bronte	E	7	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Mascalucia	E	—	2
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione Chiaver.	E	2	—
Messina	Messina	E	1	—
Id.	Spadafora S. Martino	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	1
Id.	Barano	E	1	—
Id.	Boscotrecase	E	1	—
Id.	Carinola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	5	1
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	S. Giuseppe Vesuv.	E	1	—
Id.	Terzigno	E	5	—
Palermo	Palermo	E	9	2
Id.	Villabate	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Minari	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	—	2
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Cipriano Piantuco	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	2	1
Id.	S. Valentino Torio	E	2	1
Id.	Sarno	E	5	—
Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Teggiano	E	—	1
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
			95	13
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	2	2
Ascoli Piceno	Offida	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Cn	1	1
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Sarnano	Cn	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Matera	Accettura	B	2	—
Id.	Ferrandina	Cn	—	1
Modena	Modena	Cn	—	1
	Segue *Rabbia.*			
Napoli	Bellona	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	1	2
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	Qualiano	Cn	—	1
Id.	Torre del Greco	Cn	—	1
Palermo	Palermo	B	2	—
Id.	Id.	Cn	8	4
Pistoia	Pistoia	Cn	—	2
Varese	Varese	Cn	—	1
Id.	Velate	Cn	1	—
			22	19
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Barrea	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Campobasso	Pescopennataro	O	1	—
Catanzaro	Pentone	O	—	1
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Imperia	Coldirodi	E	4	—
Id.	Ospedaletti	E	1	—
Id.	Soborga	E	3	—
Macerata	Piorano	O	1	—
Id.	Sefro	O	1	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Potenza	Melfi	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	3	—
Udine	Casarsa della Delizia	E	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			34	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Frosinone	Morolo	O	1	—
Id.	Ripi	O	1	—
Rieti	Castel di Tora	Cp	1	—
Id.	Scandriglia	Cp	1	—
Roma	Mazzano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bieda	O	2	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	Cp O	2	—
			14	—
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Carsoli	O	6	—
Arezzo	Arezzo	O	1	—
Id.	Castel S. Niccolò	O	2	2
Id.	Pieve	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*			
Arezzo	Poppi	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	6	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Grumo Appula	O	1	—
Id.	Santeramo in Colle	O	1	—
Firenze	Signa	O	1	1
Foggia	Cerignola	O	2	—
Id.	Foggia	O	1	1
Id.	Manfredonia	O	3	—
Id.	S. Marco la Catola	O	1	—
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Castiglione della Pes.	O	1	—
Id.	Grosseto	O	1	—
Modena	Lama Mocogno	O	—	1
Pisa	Bientina	O	1	—
Id.	Capannoli	O	1	—
Id.	Cascina	O	1	—
Id.	Pontedera	O	1	—
Id.	Vecchiano	O	2	—
Potenza	Lavello	O	1	—
Id.	Senise	O	—	1
Roma	Cisterna	O	1	—
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	O	—	1
Salerno	Montesano sulla Mar.	O	3	—
Siena	Casole d'Elsa	O	2	—
Id.	Pienza	O	1	—
Taranto (a)	Maruggio	O	4	—
Viterbo	Acquapendente	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			56	6
	Aborto epizootico.			
Foggia	Cerignola	Cp	3	—
Id.	Foggia	Cp	4	—
Modena	Fiorano	B	4	—
Id.	Spilamberto	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Gattatico	Cp	1	—
Id.	Gualtieri	Cp	1	—
Id.	Rio Saliceto	Cp	1	—
			14	1
	Influenza del cavallo.			
Catania	Adernò	E	5	—
Perugia	Foligno	E	1	—
			6	—
	Tubercolosi bovina.			
Taranto (a)	Taranto	B	2	—
Vicenza	Noventa Vicentina	B	—	1
			2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Peste aviaria.			
Trento	Trento	P	—	1
	Colera dei polli.			
Agrigento	Ravanusa	P	—	1
Belluno	Belluno	P	1	—
Ferrara	Massafiscaglia	P	4	—
Firenze	Vaglia	P	1	—
Fiume	Fiume	P	1	1
Parma	Soragna	P	6	—
Piacenza	Caorso	P	—	1
Id.	Gragnano	P	—	1
Pisa	Castelfranco di Sotto	P	—	1
Rovigo	Porto Tolle	P	1	—
Id.	Villadose	P	1	—
Treviso	Riese	P	—	1
			15	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	27	54	67
Carbonchio sintomatico	4	5	6
Afta epizootica	33	106	174
Malattie infettive dei suini	26	40	84
Morva	4	4	10
Farcino criptococcico	10	49	108
Rabbia	9	17	41
Rogna	12	21	35
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	11	14
Vaiuolo ovino	15	38	62
Aborto epizootico	3	7	15
Influenza del cavallo	2	2	6
Tubercolosi bovina	2	2	3
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	10	12	21

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina,* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.